

LA COMPAGNIA DEI SOGNI A.P.S.
Via don G. Carminati 13/T – Boltiere (Bg)
C.F.93051010168

esente da imposte di bollo e di
registro ai sensi dei commi 3 e 5
dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 10 aprile 2022

Il giorno 10 aprile, alle ore 20,45, si è riunita presso l'oratorio di Boltiere (BG), Via Montegrappa, n. 20, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione, per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 come richiesto dalle nuove disposizioni;
- 2) Varie ed eventuali.

E' chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Gerardo Racano; funge da segretario/a verbalizzante Colombo Laura.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, il presidente informa di avere ricevuto la comunicazione di passaggio dal registro regionale al Runts con una necessità di adeguare lo Statuto sociale alle ultime disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento al punto 6.1 e 11.8 dello statuto, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

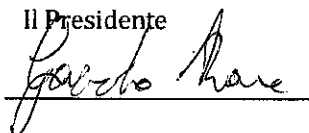
Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

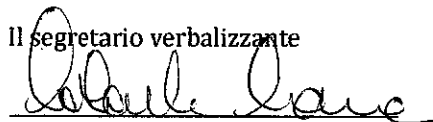
Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

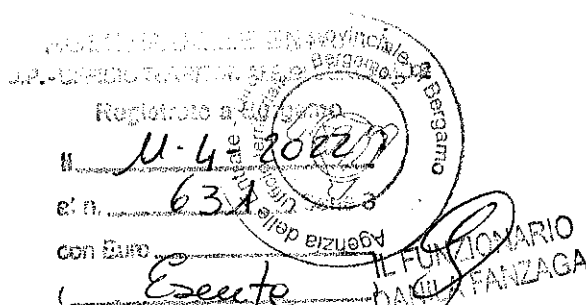
Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,00.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante





Statuto Associazione LA COMPAGNIA DEI SOGNI A.P.S.

Art.1 - Denominazione, sede e durata

1.1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia la Associazione di promozione sociale denominata:

LA COMPAGNIA DEI SOGNI A.P.S.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale.

La associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza i soci: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

1.2. L'Associazione ha sede legale in Boltiere (Bg).

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito della Provincia di Bergamo e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

1.3 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopo

2.1. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è costituita da persone liberamente associate e desiderose di tradurre in impegno concreto la loro esigenza di elevazione e confronto culturale sia essa personale che sociale, attraverso anche un'opera di sensibilizzazione della società

2.2. L'Associazione crede fermamente nella cultura come opportunità di sviluppo personale, sociale e territoriale.

Scopo dell'associazione è:

- promozione di iniziative volte alla partecipazione e alla crescita dei cittadini nel campo della cultura teatrale e al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

- Proporsi come punto di aggregazione nel nome di interessi culturali legati al mondo teatrale;
- avvicinare nuovo pubblico alla cultura attraverso la promozione del teatro e dell'arte in generale;
- collaborare con le realtà profit e no profit per la riscoperta e/o la valorizzazione di entità storiche culturali, sociali e ambientali;

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune nel rispetto delle norme.

Art.3 - Attività

3.1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione, ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera i) e lettera d) del D. lgs 117 del 03/07/2017, può organizzare in via esclusiva o principale attività quali:

lettera i)

- 1) la promozione, la produzione, l'organizzazione e la gestione di eventi, spettacoli teatrali, seminari, conferenze e rassegne culturali, propri e per conto di soggetti terzi;
- 2) l'organizzazione di corsi tematici, stage e cicli seminariali, nonché conferenze, convegni e mostre nelle varie discipline in qualsiasi forma artistica, umanistica, scientifica prevalentemente favorendo la conoscenza e la pratica teatrale;
- 3) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, corsi, premi artistici e teatrali, fiere e mercatini, attività e ricerche di ogni tipo;
- 4) svolgere, unitamente all'attività culturale di settore, anche attività secondarie di carattere commerciale nei limiti della normativa, volte sempre al raggiungimento degli scopi sociali, tramite l'esecuzione di attività autorizzate, la produzione e la vendita di pubblicazioni ed opere culturali, gadget di propaganda, la stipula di convezioni di sponsorizzazione, ecc.;
- 5) stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di aree e locali utilizzati a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- 6) Attività editoriali: concorsi e pubblicazioni di vario genere;
- 7) promozione e realizzazione di iniziative educative e/o di recupero attraverso la pratica teatrale;
- 8) gestione e/o direzione artistica di uno spazio per la pratica teatrale (corsi, seminari, conferenze) per la promozione di espressione personale o culturale.

lettera d)

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini, e aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi condivisi.

3.2 L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione strettamente connessa e/o accessoria a quelle statutarie, ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le

compra-vendite e le permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

Art.4 – Attività diverse

5.1 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art.5 - Ammissione dei soci

5.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare attivamente al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

5.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali, economiche o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

5.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

5.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

5.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

5.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

5.7 Si esclude la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci.

6.1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (si esclude la prima assemblea in cui i diritti sono in capo a tutti i soci iscritti a libro soci in quel momento); ciascun socio ha diritto ad un voto;

6.2 possono essere ammessi come associati sia persone fisiche, che altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

6.3. Possono essere ammessi soci con la qualifica di "benemeriti", i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

6.4. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

6.5. La associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento delle attività istituzionali.

6.6. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati in osservanza all'art.36 d.lgs. 106/2016.

6.7. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve

essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

6.8. Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla Associazione. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché conviventi e purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;

6.9. Tutti i soci possono essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi di legge;

Art.7 - Recesso ed esclusione del socio.

7.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

7.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità in caso di versamento quota associativa protrattasi per tre mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

7.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

7.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

7.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.8 – Volontari

8.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

8.5. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

8.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

Art.9 - Gli organi sociali

9.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'assemblea dei soci
- 2) Il consiglio direttivo
- 3) Il presidente
- 4) L'organo di controllo (se previsto o nominato)
- 5) L'organo di revisione (se previsto o nominato)

9.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.10 - L'assemblea

10.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) invio di e-mail e/o di lettera cartacea e/o di pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e/o altro mezzo di telecomunicazione anche telematica purché sia verificabile la trasmissione, almeno dieci giorni prima della convocazione;
- b) ovvero con l'affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno dieci giorni prima della convocazione.

10.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

10.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

10.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'orario e la sede ove si tiene la riunione.

10.5. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

10.6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

10.7. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali, la maggioranza è scelta tra gli associati;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo e della quota associativa annuale predisposti dal Direttivo;
- e) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- g) approvazione del programma annuale dell'associazione;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

10.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

10.9. Hanno diritto di voto tutti gli associati purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e purché in regola con il versamento della quota. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

10.10. E' previsto l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

10.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

10.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

10.13. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti sia in prima convocazione che in seconda convocazione.

b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo – Organo di amministrazione

11.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea tra i soci e composto da tre a undici membri. Resta in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili.

11.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. La convocazione scritta può anche avvenire tramite strumenti telematici da notificare ai Consiglieri almeno 10 gg prima con indicazione della data, ora e luogo. Il consiglio direttivo si può riunire anche in teleconferenza.

11.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

11.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) stabilisce la quota associativa annuale;
- f) esclude e delibera azioni disciplinari da intraprendere nei confronti dei soci salva successiva ratifica dell'assemblea;

- g) potrà trasferire la sede della associazione nell'ambito della Città Metropolitana di Milano e potrà istituire nuove sedi secondarie.

11.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

11.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo eletto dalla Assemblea sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente
- 2) il Vicepresidente
- 3) il Segretario

Le cariche di cui sopra sono elettive nell'ambito del Consiglio direttivo nominato.

11.7. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze scientifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

11.8. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dall'incarico. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. I membri così eletti resteranno in carica sino alla scadenza di quelli sostituiti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. La quota massima di sostituzione dei consiglieri è fissata in un terzo dei componenti originari: dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando la decisione sia deliberata da almeno 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

11.9 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai sensi dell'art. 26 comma 7 del d.lgs. 117/2017.

Art.12 - Il Presidente

12.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

Art.13 - Il Vice Presidente

13.1. Il Vicepresidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art.14 - Il Segretario

14.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, ove non nominato, sostituisce il tesoriere nel provvedere: alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.15 - Organo di controllo

15.1. Nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 è nominato l'Organo di controllo anche

monocratico, scelto tra le categorie di soggetti previsti dalle norme di legge in materia.

15.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento (Collegio dei Probiviri o Garanti).

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro (Collegio dei Sindaci o Revisore)

15.3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo la normativa vigente.

Può essere chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno della Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e osservanza delle delibere.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

15.4. I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

15.5. Le cariche di Consigliere, Sindaco o Revisore e membro del Collegio dei Probiviri o Garanti, sono incompatibili fra loro.

Art. 16 Organo di revisione:

16.1. Salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6, la associazione deve nominare in un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti negli appositi registri se ricorrono i limiti dell'art 31 D.lgs. 117/2017.

Art.17 Patrimonio e risorse economiche

17.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

17.2. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ammessa ai sensi dell'art 75 del D.lgs. 117/2017.



17.3 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.18 - Rendiconto economico finanziario

18.1. L'esercizio sociale va dal giorno 1° gennaio al giorno 31 dicembre dello stesso anno.

18.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato e viene redatto ai sensi dell'art. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 4 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

18.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro sei mesi.

18.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.5. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 19 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

Art. 20 – Bilancio sociale

20.1 È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Art. 21 – Risorse

21.1 La associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra la associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla organizzazione.

Art. 22 – Trasformazione fusione e scissione.

22.1 Ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 117/2017 non è prevista l'esclusione della possibilità da parte della associazione di operare proprie trasformazioni, fusioni e scissioni.

Art. 23 - Scioglimento

23.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione.

23.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

23.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 24 - Disposizioni finali

24.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile dalle leggi vigenti in materia.

3 631 11/04/2022

0,00 **TMG22L000631000ZH**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TMG